

Causa C-723/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 novembre 2022

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania)

Data della decisione di rinvio:

24 novembre 2022

Ricorrente in appello:

Citadines Betriebs GmbH

Convenuta in appello:

MPLC Deutschland GmbH

OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

[OMISSIS]

ORDINANZA

Nella causa

MPLC Deutschland GmbH, [OMISSIS] Wachenheim

– ricorrente in primo grado e convenuta in appello –

[OMISSIS]

contro

Citadines Betriebs GmbH, [OMISSIS] Eschborn

– convenuta in primo grado e ricorrente in appello –

[OMISSIS]

per violazione del diritto d'autore «Vicky il vichingo, stagione 1, episodio 3 (Il Dio del tuono)»

la 29° Sezione Civile dell'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) [OMISSIS] all'udienza di trattazione orale del 24 novembre 2022

ha deliberato:

- I. Il procedimento è [OMISSIS] sospeso.
- II. Ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale concernente l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (in prosieguo: la «direttiva InfoSoc»):
 - se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che considera la fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione - come gli apparecchi televisivi nelle camere o nella palestra di un albergo - una comunicazione di opere al pubblico, qualora, in più, il segnale di trasmissione venga effettivamente inoltrato alle attrezzature attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio dell'albergo, ma tale ritrasmissione via cavo avvenga legittimamente in forza di una licenza acquisita dall'albergo.

Motivi:

Fra le parti è controverso dinanzi al giudice del rinvio se la convenuta in primo grado, che gestisce un albergo, abbia violato il diritto di comunicazione di opere al pubblico, in relazione ad un episodio della serie televisiva «Wickie und die starken Männer» («Vicky il vichingo»), diritto che la ricorrente in primo grado sostiene di detenere, per il fatto che tale episodio era visibile, grazie alla trasmissione su un'emittente televisiva pubblica, sugli apparecchi televisivi messi a disposizione dalla convenuta in una camera di albergo e in una palestra, locali ai quali la convenuta ha inoltrato legittimamente il segnale di trasmissione attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio dell'albergo in forza di una licenza da essa acquisita.

1. Contesto normativo

a. Diritto dell'Unione

I considerando della direttiva InfoSoc così recitano per estratto:

(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

La direttiva InfoSoc stabilisce inter alia quanto segue:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.

Articolo 3

Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

b. Normativa nazionale

L'articolo 15 dell'Urheberrechtsgesetz (legge tedesca sul diritto d'autore; in prosieguo: l'«UrhG») così recita per estratto:

- (2) L'autore ha inoltre il diritto esclusivo di comunicare la sua opera al pubblico in forma immateriale (diritto di comunicazione al pubblico). Il diritto di comunicazione al pubblico comprende in particolare:
1. il diritto di presentazione, esecuzione e rappresentazione (articolo 19);
 2. il diritto di messa a disposizione del pubblico (articolo 19 bis);
 3. il diritto di radiodiffusione (articolo 20);
 4. il diritto di comunicazione mediante supporti visivi o sonori (articolo 21);
 5. il diritto di trasmettere programmi radiofonici e di metterli a disposizione del pubblico (articolo 22).

L'articolo 20 dell'UrhG così recita:

Il diritto di radiodiffusione è il diritto di mettere a disposizione del pubblico l'opera mediante radiodiffusione, come la trasmissione audio e televisiva, satellitare, via cavo o mediante analoghi strumenti tecnici.

L'articolo 20b dell'UrhG stabilisce inter alia quanto segue:

- (1) Il diritto di ritrasmettere un'opera oggetto di diffusione nell'ambito di un programma riprodotto contemporaneamente, invariabilmente ed integralmente (ritrasmissione), può essere fatto valere soltanto da una società di gestione collettiva. Ciò non vale per
1. diritti su un'opera che viene diffusa unicamente su Internet,
 2. diritti fatti valere da un organismo di diffusione radiotelevisiva in relazione alle sue trasmissioni.

L'articolo 22 dell'UrhG stabilisce quanto segue:

Il diritto di radiodiffusione di programmi e di metterli a disposizione del pubblico è il diritto di radiodiffusione pubblica di programmi e riproduzioni dell'opera basate sulla messa a disposizione del pubblico per mezzo di uno schermo televisivo, altoparlanti o analoghe infrastrutture tecniche. Si applica in via analogica l'articolo 19, paragrafo 3.

2. Fatti del procedimento principale

- a. La ricorrente, un'entità indipendente di gestione collettiva con scopo di lucro di diritto tedesco, agisce in giudizio nei confronti della convenuta, gestrice di un albergo, chiedendo che sia inibito a quest'ultima di comunicare al pubblico la radiodiffusione, tramite apparecchi televisivi installati dalla convenuta nelle camere nonché nella palestra del suo albergo a Monaco di Baviera (Germania), di un episodio della serie televisiva «Vicky il vichingo», nei limiti in cui il segnale radio viene fornito agli apparecchi televisivi tramite un cavo coassiale o un cavo dati.

Il ricorso si fonda su un fatto accaduto il 17 novembre 2019 alle ore 6.20, quando un sig. X e altre tre persone hanno visto l'episodio della serie trasmesso da un'emittente televisiva pubblica in qualità di ospiti nella propria camera su un televisore messo a disposizione dell'albergo. Il sig. X ha inoltre guardato l'episodio nella palestra dell'albergo.

Gli apparecchi riceventi non erano stati accesi dalla convenuta, l'inoltro del segnale televisivo agli apparecchi avveniva ogni volta in forma simultanea e invariata attraverso un impianto di distribuzione via cavo dell'albergo. Ai fini della ritrasmissione via cavo, la convenuta ha concluso contratti di licenza di ampia portata con le società di gestione collettiva tedesche.

La convenuta si reputa autorizzata a mettere a disposizione dei propri ospiti, sugli apparecchi televisivi nelle camere e in palestra, i programmi trasmessi sulla televisione pubblica in chiaro in forza della ritrasmissione via cavo oggetto di licenza.

La ricorrente ritiene, invece, che la convenuta sia incorsa in una violazione del diritto d'autore sia in relazione ai televisori installati nelle stanze sia all'apparecchio televisivo da essa messo a disposizione nella palestra, in quanto la stessa, a causa dell'inoltro del segnale di trasmissione attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio dell'albergo, commetterebbe un'ingerenza nel diritto di comunicazione al pubblico. La circostanza che la convenuta abbia chiarito con le società di gestione collettiva il diritto alla ritrasmissione via cavo sarebbe irrilevante.

- b. Il giudice del rinvio è incline a intendere le disposizioni nazionali di cui all'articolo 22 dell'UrhG e all'articolo 20b, paragrafo 1, dell'UrhG in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, nn. 3 e 5, dell'UrhG, le quali attuano l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc, nel senso che, secondo un'interpretazione conforme alla direttiva, pur non dovendo essere ravvisata una comunicazione al pubblico, alla luce del considerando 27, in una mera messa a disposizione di apparecchi di ricezione (v. sentenze della Corte ECLI:EU:C:2020:268 punto 35 – *Stirn e SAMI/Fleetmanager*, ECLI:EU:C:2006:764 punto 46 – *SGAE*), viene tuttavia commessa un'ingerenza in tale diritto allorché il segnale viene inoltrato a monte agli

apparecchi di ricezione tramite un impianto di distribuzione via cavo proprio dell'albergo (sentenza della Corte ECLI:EU:C:2006:764 punto 42 – SGAE – ECLI:EU:C:2016:379 punti 47 e 54 – *Reha Training*).

La nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire di un «atto di comunicazione» di un'opera e della comunicazione di quest'ultima a un «pubblico» (sentenze della Corte ECLI:EU:C:2017:218 – AKM; ECLI:EU:C:2018:634 – *Renckhoff* ECLI:EU:C:2019:1111 punto 61 – *Nederlands Uitgeversverbond*). Un ruolo centrale è rivestito dall'utente e dal carattere intenzionale del suo intervento, quando agisce, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, o potrebbero solo con difficoltà, fruire dell'opera trasmessa (sentenze della Corte ECLI:EU:C:2012:140 punto 82 – SCF, ECLI:EU:C:2012:141 punto 31 – *Phonographic Performance Ireland*, ECLI:EU:C:2017:456 punto 26 – *Stichting Brein*).

Una mera fornitura di apparecchi di ricezione si distingue in maniera determinante dagli atti di comunicazione con cui i prestatori di servizi trasmettono deliberatamente opere protette alla loro clientela, distribuendo in aggiunta e volutamente un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici che hanno installato nei loro locali (sentenze della Corte ECLI:EU:C:2020:268 punto 35 – *Stirn e SAMI/Fleetmanager*, ECLI:EU:C:2016: 379 – punti 47 e 54 – *Reha Training*).

- c. Il giudice del rinvio ritiene che nel caso di specie l'esistenza di un «atto di comunicazione» in conformità ai summenzionati principi venga tuttavia messa in discussione dal fatto che la condotta della convenuta eccedente la mera messa a disposizione di apparecchi di ricezione consisteva unicamente in una ritrasmissione del segnale televisivo attraverso l'impianto di distribuzione via cavo proprio dell'albergo, cui la convenuta era autorizzata in forza della pacifica concessione di una licenza da parte delle società di gestione collettiva. Dato il frazionamento della comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc nell'ordinamento giuridico nazionale nel diritto ai sensi dell'articolo 20b dell'UrHG («Ritrasmissione») e nel diritto ai sensi dell'articolo 22 dell'UrHG («Radiodiffusione di programmi»), è dubbio che sia legittimo, nel complesso, desumere da una condotta dell'utente, alla quale lo stesso è autorizzato in forza di una licenza ai sensi dell'articolo 20b dell'UrHG, ossia la ritrasmissione via cavo all'interno dell'albergo, l'intenzione di porre in essere un «atto di comunicazione», qualora la sua condotta consista per il resto solo nella messa a disposizione – non costitutiva dell'infrazione – di apparecchi di ricezione.

È vero che nel contesto dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc si sostiene che, nell'ambito dell'atto di comunicazione, la legittimità o

l'illegittimità della fonte, in linea di principio, non rileva [OMISSIS]. Ciò appare tuttavia problematico in quanto nel caso di specie si verificherebbe la valutazione separata di due aspetti della comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc nel contesto di un'armonizzazione integrale dei diritti di gestione nella direttiva, la quale fissa anche il livello massimo vincolante di tutela [sentenza della Corte ECLI:EU:C:2014:76 punti 37, 40 (OMISSIS)].

Nel caso di specie il giudice del rinvio reputa sussistente una comunicazione al pubblico, in quanto nel caso degli ospiti di un albergo si tratta di un numero piuttosto elevato di persone nonché ogni volta di un nuovo pubblico, dal momento che abitualmente gli ospiti sia nelle camere sia nella palestra si succedono rapidamente (v. sentenze della Corte ECLI:EU:C:2006:764 punti 38, 39, 42 – *SGAE*; ECLI:EU:C:2012:141 punti 41, 42, 51 – *Phonographic Performance Ireland*).

Con la seguente questione pregiudiziale il giudice del rinvio investe la Corte dell'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc. Ciò in quanto lo stesso nutre dubbi sulla sussistenza di un «atto di comunicazione» qualora l'utente di un'opera protetta abbia ottenuto in licenza, in forza del diritto nazionale, il diritto di ritrasmissione via cavo e la sua condotta si esaurisca quanto al resto nella messa a disposizione di apparecchi di ricezione:

se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva InfoSoc debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che considera la fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione - come gli apparecchi televisivi nelle camere o nella palestra di un albergo - una comunicazione di opere al pubblico, qualora, in più, il segnale di trasmissione venga effettivamente inoltrato alle attrezzature attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio dell'albergo, ma tale ritrasmissione via cavo avvenga legittimamente in forza di una licenza acquisita dall'albergo.

[OMISSIS]